

Di Superbonus, iniziate le audizioni in Senato. La scadenza per gli emendamenti è il 21/4

Comuni arruolati contro le frodi

Le risorse recuperate saranno destinate ad un fondo ad hoc

DI CRISTINA BARTELLI
E MARIA MANTERO

Le risorse recuperate dalle frodi sul superbonus in un fondo ad hoc per l'edilizia e per le aree colpite da calamità naturali. In più sui controlli legati al superbonus arruolati i comuni che potranno usufruire delle risorse recuperate come avviene per la lotta all'evasione. Sono queste alcune ipotesi di studio che potrebbero trovare casa negli emendamenti alla legge di conversione del dl superbonus (dl 39/2024) all'esame della commissione finanze del Senato.

"Al momento", spiega a *ItaliaOggi* il relatore del provvedimento Giorgio Salvitti (Fdi) non abbiamo contezza di quante siano le risorse recuperate effettivamente dai 16 mld di frodi contestata ma le risorse recuperate potranno andare alla creazione di un fondo. La destinazione e le modalità di utilizzo si vedranno nel corso dell'esame del provvedimento ma si terrà conto ad esempio delle situazioni aggredite dalla violenza della natura. Sulla seconda ipotesi di stretta sui controlli "c'è comunanza di visione con il presidente della commissione finanze Massimo Garavaglia di un coinvolgimento nei controlli degli enti locali. Siamo sulla stessa linea". Le risorse sono limitatissime, sottolinea il relatore: "stiamo lavorando per verificare le situazioni relative al terzo settore o a salvaguardare zone colpite da tragedie naturali ma le audizioni si sono avviate da poco, attendiamo di ascoltare tutti gli interventi e si farà poi sintesi".

Intanto ieri sono state avviate le audizioni di Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Confcommercio, Conflavoro PMI e Confassociazioni seguite dagli interventi di Enea, Federesco, Confedilizia, Istituto nazionale tributaristi.

Davanti alla sesta commissione i rappresentanti del Cndcec hanno chiesto di salvaguardare chi ha lavori in corso e hanno spiegato: "Il dl Superbonus preclude a coloro che alla data del 29 marzo non hanno sostenuto spese documentate da fatture l'accesso alla cessione del credito e lo sconto in fattura. Ma, nel fare questo, ci finiscono dentro coloro che i lavori li hanno iniziati, o ultimati, ma devono solo pagarli ricevendo quindi la fattura" e perseguono proponendo che "coloro che hanno già sottoscritto contratti o abbiano già iniziato i lavori sia possibile continuare ad accedere alle opzioni per cessione del credito e sconto in fattura, subordinatamente al rilascio di attestazioni che certifichino la sussistenza di tali presupposti alla data di entrata

in vigore del decreto, sottoposte a stringenti sanzioni in caso di falsità". Mentre a chiedere una riforma organica sui bonus edilizi è Confcommercio: "È il momento di abbracciare una strategia più ampia sul tema delle agevolazioni fiscali, anche alla luce della direttiva europea sulle case green". Anche i Tributaristi Int in audizione ribadiscono la necessità di una legislazione strutturale in tema di bonus edilizi. Da un punto di vista tecnico è intervenuta Ilaria Bertini, rappresentante di Enea, che sottolinea che alla data attuale, tenendo conto della scadenza del 4/4 scorso, si sta creando una finestra temporale in cui molti hanno già presentato l'asseverazione nel 2024 senza le informazioni aggiuntive ancora da stabilire, allora Enea suggerisce, "per evitare di far riaprire la polizza assicurativa, di far valere la necessità delle informazioni aggiuntive solo a coloro che non hanno ancora inviato l'asseverazione finale".

© Riproduzione riservata

I crediti da bonus edilizi oggetto di sospensione rischiano la scadenza

Rischio scadenza per i crediti da bonus edilizi oggetto di sospensione.

L'inibizione dalla possibilità di utilizzo dei crediti d'imposta concessi in caso di interventi agevolati sugli immobili, superbonus compreso, che scatterà per i contribuenti che hanno debiti a ruolo complessivamente oltre i 10 mila euro, per specifica previsione normativa, non ferma infatti la decorrenza delle quote annuali dei vari crediti.

In caso di impossibilità all'interno dell'annualità di scadenza delle quote di "liberare" la sospensione, con dilazioni o pagamenti, soprattutto per debiti insorti a ridosso della conclusione dell'anno, rischia di far perdere agli acquirenti

dei crediti la possibilità della loro fruizione.

Queste sono le conseguenze che produrrà entrata in vigore in termini di operatività della nuova disposizione dell'art. 4 comma 1 del dl 39/2024. Va specificato che le modalità di attuazione e la decorrenza della disposizione, come previsto alla conclusione del comma 1, saranno definite con un regolamento del Mef adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, legge n. 400/1988, per cui attualmente la norma esiste ma è "dormiente".

Rischio scadenza per i crediti. È opportuno evidenziare che con l'art. 4 comma 1 dl 39/24 il legislatore ha introdotto la sospensione dalla possibilità

di utilizzare in compensazione i crediti da bonus presenti nella piattaforma telematica delle Entrate dei contribuenti se questi abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi complessivamente superiori a euro 10.000 per i quali sia già decorso il 30esimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. Il meccanismo di inibizione dei crediti è attivo fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi tra cui rientrano anche gli atti di recupero emessi dall'Ade relativamente a crediti d'imposta non spettanti o inesistenti. La sospensione citata per specifica previsione normativa non è bilanciata da un correlato effetto sospensivo sui termini di decorrenza di utilizzo delle singole quote annuali di crediti da bonus edilizi che mantengono la scadenza ordinaria. Dunque i contribuenti che hanno o che si troveranno ad avere debiti over i 10 mila dovranno attivarsi per liberare la sospensione pagando presumibilmente la quota di debito che fa splafonare la citata soglia oppure dilazionando i carichi. Operare tempestivamente diventa determinante per evitare che l'insorgenza di debiti oltre soglia a ridosso della conclusione dell'annualità mini la possibilità di utilizzo di eventuali crediti da bonus edilizi non utilizzati per scelta o per mancanza, fino a quel momento, di debiti da compensare. La necessità di operare con velocità per liberarsi della sospensione diventa fondamentale nei casi di interesse a dilazionare l'intero ammontare o solo parte poiché formalizzare le rateizzazioni presso il riscossore ha dei tempi tecnici legati alla richiesta, che nel caso di dilazioni ordinarie entro i 120 mila euro ha di fatto un accoglimento immediato, ma anche al recepimento del pagamento della prima rata, azione che rende "attiva" la dilazione presso l'agenzia delle entrate riscossione.

Giuliano Mandolesi

© Riproduzione riservata

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Le norme, i rischi, le potenzialità, dopo il regolamento europeo sull'AI

- La cybersecurity nel contesto dell'AI
- Le responsabilità derivanti dall'AI
- Blockchain e machine learning
- Le regole antiriciclaggio e l'AI
- Il decalogo della privacy per l'AI

CON IL TESTO IN ITALIANO DEL REGOLAMENTO EUROPEO

DA DOMANI IN EDICOLA
CON   A € 9,90*

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA DIGITALE

